

Codice A1817B

D.D. 15 luglio 2020, n. 1858

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per occupazione area demaniale per prolungamento scolmatore a lago in Via del Porto, demolizione scolmatore e dismissione tubazione esistente sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante e limitrofo al map. 312 del Fg 29. Richiedente: Autorità d'Ambito n° 1.



ATTO DD 1858/A1817B/2020

DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per occupazione area demaniale per prolungamento scolmatore a lago in Via del Porto, demolizione scolmatore e dismissione tubazione esistente sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante e limitrofo al map. 312 del Fg 29.
Richiedente: Autorità d'Ambito n° 1.

In data 23/06/2020 con PEC nota protocollo n° 798 (prot. di ricevimento n. 31621/A1817B del 23/06/2020) l'Autorità d'Ambito n° 1, ha presentato, indicando una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per prolungamento scolmatore a lago in Via del Porto, demolizione scolmatore e dismissione tubazione esistente sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante e limitrofo al map. 312 del Fg 29.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici scaricati direttamente dal sito istituzionale (<http://www.atolacquepiemonte.it/>) in base ai quali è prevista la nuova occupazione dell'area di che trattasi.

In data 01/07/2020 con PEC prot. 4394 (prot. di ricevimento n° 32943/A1817B del 02/07/2020) l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore ha richiesto una variazione al tracciato in quanto l'opera era in conflitto con un pontile galleggiante esistente regolarmente autorizzato ed in concessione; tramite PEC in data 07/07/2020 con nota n° 892 (nostro protocollo di ricevimento n° 33719/A1817B del 07/07/2020) l'Autorità d'Ambito n° 1 ha mandato solamente la variazione planimetrica dell'intervento .

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel

caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'Autorità d'Ambito n° 1, all'occupazione demaniale per prolungamento scolmatore a lago in Via del Porto, demolizione scolmatore e dismissione tubazione esistente sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante e limitrofo al map. 312 del Fg 29;
- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione all'occupazione dell'area di cui al punto precedente, in Comune di Arona (NO);

L'occupazione dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti non firmati digitalmente ma scaricati dal sito istituzionale (<http://www.atolacquepiemonte.it/>), che debitamente firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. dovranno essere verificati e aggiornati i profili longitudinali dello scolmatore in relazione alla variazione planimetrica dello stesso e dovrà essere posta particolare attenzione durante il posizionamento del tubo che non dovrà causare problemi alle opere di ancoraggio esistenti in particolare a quelle del pontile galleggiante presente;
2. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
3. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
4. lo scolmatore dovrà essere vincolato al fondo del lago in modo tale da garantire l'ancoraggio dello stesso anche in caso di tubazione vuota, considerando inoltre le azioni di spinta al galleggiamento, anche in presenza di dispositivi atti ad evitare lo svuotamento delle tubazioni stesse, al fine di verificare la stabilità dell'intervento secondo la normativa vigente che dovrà dare la massima garanzia di solidità;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Dott.ssa E. Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo per Mauro Spano'